Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 settembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 2 SETTEMBRE 1950:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere (e categorie) registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1950.

(3020)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 2 SETTEMBRE 1950:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1950, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(3842)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1950, n. 649.

Approvazione degli Accordi di carattere economico e scambi di Note tra l'Italia e la Spagna, conclusi a Roma il 16 novembre 1949.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Spagna, il 16 novembre 1949:
a) Accordo commerciale;
b) Accordo di pagamenti;
c) Scambi di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° dicembre 1949 conformemente all'art. 7 dell'Accordo commerciale ed all'art. 13 dell'Accordo di pagamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — LOMBARDO — TOGNI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 30. — CONSOLI

Accordi di carattere economico e scambi di Note tra l'Italia e la Spagna

ACCORDO COMMERCIALE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA

Il Governo italiano e il Governo spagnolo, al fine di intensificare il traffico commerciale tra i due Paesi adattandolo alle circostanze attuali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti del presente Accordo, s'intenderanno per merci spagnole quelle originarie dai territori peninsulare e insulari spagnoli e dai territori sottoposti alla giurisdizione spagnola.

S'intenderanno per merci italiane quelle originarie dai territori peninsulare e insulari italiani e dai territori sottoposti alla giurisdizione italiana.

Art. 2.

L'Italia e la Spagna si concederanno reciprocamente un trattamento quanto più liberale possibile nel rilascio delle autorizzazioni d'importazione e di esportazione allo scopo di conseguire quanto prima il ritmo normale dei loro scambi tradizionali.

Art. 3.

Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci spagnole di cui alla lista *A* allegata al presente Accordo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti.

Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci italiane di cui alla lista *B* allegata al presente Accordo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti.

I contingenti di cui alle liste *A* e *B* succitate saranno ripartiti in quote semestrali, salvo per i prodotti aventi carattere stagionale.

Ciascuna delle parti contraenti concederà, conformemente ai rispettivi regolamenti in materia e senza discriminazioni tra le merci, le autorizzazioni d'importazione ed esportazione a valere sui contingenti semestrali citati nel paragrafo precedente, autorizzazioni che automaticamente daranno diritto al trasferimento del controvalore delle merci, secondo gli usi commerciali normalmente ammessi per i contratti ad esse relativi ed in conformità con le disposizioni dell'Accordo di pagamenti firmate in data odierna.

I prezzi delle merci s'intendono f. o. b. Le spese di assicurazione e noli, così come qualsiasi altra spesa accessoria non compresa nel prezzo, saranno regolate separatamente secondo quanto stabilito nell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

Art. 4.

Allo scopo di favorire la regolare applicazione del presente Accordo, le due parti contraenti convengono di procedere alla nomina di una Commissione mista la quale si riunirà a domanda delle autorità competenti dei due Paesi.

I servizi commerciali presso le Rappresentanze diplomatiche dei rispettivi Paesi, agendo in qualità di delegato della Commissione mista assicureranno, negli

intervalli delle sessioni di questa, la sorveglianza sull'esecuzione dell'Accordo.

Si studieranno le cause che avessero influito sulla irregolarità degli scambi e si esamineranno le misure da adottare in senso positivo per ristabilire l'equilibrio tra le importazioni ed esportazioni reciproche.

In tal senso le autorità del Paese che si trovasse in posizione debitoria sin dai primi mesi di validità dell'Accordo incominceranno intanto con l'autorizzare la esportazione anticipata delle quote di contingenti relative al semestre successivo; quando ciononostante lo squilibrio persistesse ovvero si verificasse nel secondo semestre, il Governo del Paese creditore potrà chiedere la convocazione della Commissione mista per studiare la possibilità di riequilibrare l'intercambio attraverso esportazioni supplementari del Paese debitore nel clearing.

Qualora, in sede di Commissione mista, si riscontrasse la impossibilità di realizzare l'equilibrio attraverso le suddette misure positive, si potrà convenire che le autorità del Paese che si trovasse in posizione creditoria procedano a limitare la concessione delle licenze di esportazione fino a raggiungere l'equilibrio dell'intercambio.

Le autorità del Paese debitore non potranno apportare limitazioni nella concessione delle licenze d'importazione, senza preventivo accordo con le autorità dell'altro Paese ed anche in tal caso le limitazioni dovranno essere applicate simultaneamente e in proporzioni eguali per tutte le merci previste dai contingenti.

Tutte queste disposizioni debbono essere considerate indipendenti e quindi non potranno interferire con l'applicazione autonoma delle misure di carattere finanziario previste dall'Accordo di pagamenti e documenti annessi.

Art. 5.

Ai fini di facilitare l'intercambio di merci tra i due Paesi, ambedue le Parti contraenti hanno convenuto di sviluppare la collaborazione fra gli organi tecnici dei rispettivi Paesi, promuovendo delle consultazioni periodiche fra i funzionari del Ministero Español de Industria y Comercio e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, e fra i funzionari del Ministero italiano per il Commercio estero e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata di Spagna a Roma.

Tali consultazioni si effettueranno ogni quindici giorni e nell'occasione saranno scambiate reciprocamente notizie sui prezzi dell'esportazione.

La compra-vendita di merci nei due Paesi si effettuerà entro la più ampia libertà permessa dal regime vigente in ciascuno di essi, e, per quanto riguarda i prezzi, non si applicheranno in nessun caso norme discriminatorie sulla base della destinazione delle merci e si cercherà che i prezzi siano economicamente normali per favorire l'intercambio previsto.

Art. 6.

Allo scopo di evitare, per quanto possibile, che i contingenti previsti restino inutilizzati, le Parti contraenti convengono di rimettersi reciprocamente, attraverso i loro Uffici commerciali, copia delle licenze rilasciate, in maniera che, se non è debitamente giustificata la proroga, possano rilasciarsi nuove licenze ad altri titolari.

Le Amministrazioni rispettive procederanno, se lo ritenessero necessario, ad accertare, entro tre mesi dal rilascio di una licenza d'importazione, la veridicità dei dettagli della medesima per assicurarsi che fra compratore e venditore esiste una intesa effettiva onde concedere, in tal caso, la relativa licenza di esportazione.

Art. 7.

Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° dicembre 1949 e sarà valido per un anno. Qualora non venga denunciato tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, ed è stato firmato a Roma, il 16 novembre 1949.

Per il Governo spagnolo
J. A. De Sangroniz y Castro

Per il Governo italiano
C. Sforza

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

Lista *A*

ESPORTAZIONI SPAGNOLE

MERCI	Contingenti	
1. Pesce fresco e congelato	tonn.	1.000
2. Acciughe salate	»	3.000
3. Tonnetto, sardine, filetti di sgombro ed altri pesci sott'olio	»	500
4. Tonno sott'olio	»	3.000
5. Cacao in grani	»	1.500
6. Pelo di capra e di bue	»	100
7. Wolframite (ricchezza 70 %)	»	600
8. Minerali di ferro (di cui t. 40.000 del Rif)	»	150.000
9. Ghisa (ematite e fosforosa)	»	3.000
10. Mica in polvere	»	3
11. Colofonia	»	3.500
12. Essenza di trementina	»	3.500
13. Ossido di ferro	»	1.000
14. Potassa in K_2O	»	5.000
15. Segala cornuta	»	30
16. Piriti	»	50.000
17. Cardi vegetali	$U.S.A.	100.000
18. Anice in grani	»	50.000
19. Olio vitaminico	»	200.000
20. Cocciniglia	»	50.000
21. Pelli di agnello e di capretto	»	2.000.000
22. Prodotti chimici inorganici	»	100.000
23. Macchine varie	»	100.000
24. Perle d'imitazione	»	100.000

CONTINGENTI RECIPROCI

1. Prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali	$ U.S.A.	200.000
2. Essenze ed olii esenziali	»	200.000
3. Piante e parti di piante medicinali	»	50.000
4. Marmo	»	100.000
5. Brandy, jerez, anice, liquori	»	500.000
6. Libri, riviste, giornali, musica stampata e manoscritta	»	200.000
7. Prodotti dell'artigianato	»	100.000
8. Merci varie	»	1.000.000

LISTA *B*

ESPORTAZIONI ITALIANE

MERCI	Contingenti
1. Canapa grezza e stoppa di canapa	$ U.S.A. 100.000
2. Filati, corde, spaghi ed altri manufatti di canapa	» 100.000
3. Seta naturale greggia e filati di seta naturale	» 200.000
4. Tessuti di seta naturale	» 200.000
5. Rayon	» 200.000
6. Acciai speciali compresi i rapidi e gli inossidabili	» 200.000
7. Macchine utensili	» 4.000.000
8. Macchine agricole e trattori	» 300.000
9. Macchine per l'industria tessile ed accessori (esclusi i telai)	» 500.000
10. Aghi per macchine da maglieria	» 100.000
11. Telescriventi	» 50.000
12. Macchine per la produzione dell'energia elettrica, (turbine, alternatori, turboalternatori, ecc.)	» 2.000.000
13. Macchine per centrali elettriche (protezione e manovra)	» 1.500.000
14. Macchine e apparecchi elettrici e loro parti per motori a combustione interna	» 200.000
15. Valvole termoioniche	» 100.000
16. Macchine pneumatiche	» 800.000
17. Macchine per l'industria chimica	» 600.000
18. Apparecchi chirurgici, elettromedici, scientifici, topografici ed ottici	» 400.000
19. Autocarri, autovetture e pezzi di ricambio	» 1.200.000
20. Motociclette e motocicli commerciali non inferiori a 1,5 HP	» 200.000
21. Motori a combustione interna e loro parti	» 200.000
22. Motori marini e industriali	» 600.000
23. Zolfo	» 700.000
24. Materiale elettrico isolante (esclusi i piccoli isolatori)	» 100.000
25. Vetrerie speciali da laboratorio	» 100.000
26. Materiale ferroviario (specialmente di trazione elettrica)	» 4.000.000
27. Macchine varie	» 1.000.000
28. Doghe per botti	» 1.200.000
29. Biossido di titanio	» 100.000
30. Prodotti chimici organici e inorganici compresa la soda caustica	» 600.000
31. Celluloide e materie plastiche esclusi i loro lavori	» 150.000
32. Coloranti e prodotti intermedi per la loro fabbricazione	» 800.000
33. Cellulosa bianchita di paglia	» 200.000
34. Pellicole non impressionate per cinematografia	» 400.000
35. Veli da buratto	» 200.000
36. Cemento	» 200.000
37. Crogioli di grafite ed accessori	» 50.000
38. Condensatori industriali non prodotti dall'industria spagnola	» 200.000
39. Coke metallurgico	» 1.500.000
40. Cuscinetti a sfere	» 100.000
41. Concimi chimici azotati (1)	tonn. 8.000

CONTINGENTI RECIPROCI

MERCI	Contingenti
1. Prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali	$ U.S.A. 200.000
2. Essenze ed olii essenziali	» 200.000
3. Piante e parti di piante medicinali	» 50.000
4. Marmo	» 100.000
5. Liquori, vermouth ed altri aperitivi	» 500.000
6. Libri, riviste, giornali, musica stampata e manoscritta	» 200.000
7. Prodotti dell'artigianato	» 100.000
8. Merci varie	» 1.000.000

(1) Il Governo italiano si riserva la facoltà di autorizzarne la fornitura subordinatamente alle possibilità di esportazione consentite dall'andamento della produzione.

ACCORDO DI PAGAMENTI FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

Al fine di regolare i pagamenti fra l'Italia e la Spagna, il Governo italiano e il Governo spagnolo hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti del presente Accordo si intenderà per Spagna i territori peninsulare e insulari spagnoli, nonchè i territori sottoposti alla giurisdizione spagnola e per Italia i territori peninsulare ed insulari italiani nonchè i territori soggetti alla giurisdizione italiana.

Art. 2.

I. L'Ufficio Italiano dei Cambi aprirà al nome dell'Instituto Español de Moneda Extranjera un Conto *A*, in dollari U. S. A., a credito del quale sarà portato il controvalore in dollari U. S. A. delle somme dovute da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna, ai titoli previsti all'Annesso *A* del presente Accordo.

II. L'Instituto Español de Moneda Extranjera emetterà, a debito del conto previsto al precedente paragrafo I, ordini di pagamento relativi alle somme dovute da persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ai titoli previsti all'Annesso *A* del presente Accordo.

Art. 3.

I. L'Ufficio Italiano dei Cambi aprirà al nome dell'Instituto Español de Moneda Extranjera un conto *B*, in dollari U. S. A., a credito del quale sarà portato il controvalore in dollari U. S. A. delle somme dovute da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna, ai titoli previsti all'Annesso *B* del presente Accordo.

II. L'Instituto Español de Moneda Extranjera emetterà, a debito del conto previsto al precedente paragrafo I, ordini di pagamento relativi alle somme dovute da persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ai titoli previsti all'Annesso *B* del presente Accordo.

Art. 4.

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti concederanno, su una base di reciprocità ed in conformità con le rispettive regolamentazioni procedurali, le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei pagamenti da effettuarsi per il tramite dei conti previsti negli articoli 2 e 3 del presente Accordo.

Art. 5.

I. Nel caso in cui il conto *A* di cui al precedente art. 2 presenti un saldo debitore per una somma eccedente l'importo di 2.000.000 di dollari U. S. A., l'Instituto Español de Moneda Extranjera dovrà ridurre il debito all'importo citato mediante cessione di divise accettate dall'Ufficio Italiano dei Cambi; reciprocamente, nel caso in cui il conto presenti un saldo creditore per una somma eccedente l'importo di 2 milioni di dollari U. S. A., l'Ufficio Italiano dei Cambi dovrà ridurre il credito alla somma succitata mediante cessione di divise accettate dall'Instituto Español de Moneda Extranjera.

II. Nel caso in cui il conto *B* di cui al precedente art. 3 presenti un saldo debitore per una somma eccedente l'importo di 200.000 dollari U. S. A., l'Instituto Español de Moneda Extranjera dovrà ridurre il debito all'importo citato mediante cessione di divise accettate dall'Ufficio Italiani dei Cambi; reciprocamente, nel caso in cui il conto presenti un saldo creditore per una somma eccedente l'importo di 200.000 dollari U. S. A., l'Ufficio Italiano dei Cambi dovrà ridurre il credito alla somma succitata mediante cessione di divise accettate dall'Instituto Español de Moneda Extranjera.

Art. 6.

I pagamenti ai creditori dei due Paesi saranno eseguiti in Italia dall'Ufficio Italiano dei Cambi ed in Spagna dall'Instituto Español de Moneda Extranjera, secondo l'ordine cronologico dei versamenti effettuati dai rispettivi debitori, nei limiti delle disponibilità esistenti, tenuto conto dei finanziamenti reciproci previsti all'art. 5 del presente Accordo.

I pagamenti eccedenti il limite dei finanziamenti reciproci saranno eseguiti contestualmente all'avvenuta copertura dei relativi importi da parte dell'Istituto debitore nella divisa accettata dall'Istituto creditore.

Art. 7.

Saranno ammessi versamenti anticipati a fronte di merci originarie dall'Italia e dalla Spagna destinate ad essere importate in Spagna, rispettivamente in Italia, a condizione che tali versamenti si riferiscano a delle licenze d'importazione già rilasciate da parte delle Autorità competenti, siano previsti nei contratti di acquisto della merce e corrispondano agli usi commerciali.

Art. 8.

Tutte le fatturazioni devono essere espresse in dollari U. S. A.

Ove, in casi particolari, per i trasferimenti ammessi dal presente Accordo dovessero sorgere obbligazioni espresse in divise diverse dal dollaro, dalla lira o dalla peseta, la conversione sarà fatta sulla base della quotazione delle divise in questione in vigore nel Paese ove viene eseguito il versamento.

Art. 9.

L'Ufficio Italiano dei Cambi avrà in ogni momento il diritto di riscattare tutto o parte del saldo o dei saldi di cui fosse eventualmente debitore nei conti previsti agli articoli 2 e 3 del presente Accordo contro cessione di divise accettate dall'Instituto Español de Moneda Extranjera.

L'Instituto Español de Moneda Extranjera avrà in ogni momento il diritto di riscattare tutto o parte del saldo o dei saldi di cui fosse eventualmente debitore nei conti previsti agli articoli 2 e 3 del presente Accordo contro cessione di divise accettate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 10.

I saldi risultanti alla scadenza del presente Accordo nei conti previsti ai precedenti articoli 2 e 3, dopo la liquidazione delle operazioni in corso, dovranno essere regolati entro tre mesi dalla scadenza mediante cessione di divise accettate dal Paese creditore, a meno che i due Governi non convengano altra forma di liquidazione dei detti saldi.

Art. 11.

Qualora le Parti contraenti dovessero aderire a convenzioni monetarie multilaterali prima della scadenza del presente Accordo, esse rivedranno i termini del medesimo e vi apporteranno le modificazioni che fossero ritenute necessarie.

Art. 12.

L'Instituto Español de Moneda Extranjera e l'Ufficio Italiano dei Cambi si metteranno d'accordo per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Art. 13.

Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° dicembre 1949 e sarà valido per un anno. Ove non sia denunciato tre mesi prima della scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, ed è stato firmato a Roma, il 16 novembre 1949.

Per il Governo spagnolo
J. A. De Sangroniz y Castro

Per il Governo italiano
C. Sforza

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

Annesso *A*

Saranno regolabili attraverso il conto previsto all'art. 2 dell'Accordo di pagamenti fra l'Italia e la Spagna:

a) i pagamenti risultanti dall'importazione in Italia di merci spagnole e in Spagna di merci italiane;

b) le spese accessorie allo scambio di merci tra l'Italia e la Spagna, quali: spese di trasporto (marittimo, terrestre e aereo) di magazzinaggio, assicurazione, trasbordo, ecc.;

c) gli abbonamenti a giornali e riviste;

d) le spese e i benefici risultanti dal commercio di transito;

e) le spese di porto e di rifornimento sostenute nei porti spagnoli e italiani da navi battenti bandiera dei due Paesi, con esclusione del bunkeraggio;

f) le spese di rappresentanza commerciale, di pubblicità, commissioni e senserie;

g) i diritti e le tasse di brevetto, licenza e marchi di fabbrica, redevances e simili.

Annesso *B*

Saranno regolabili attraverso il conto previsto all'art. 3 dell'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Spagna:

a) le somme necessarie al fabbisogno dell'Ambasciata e dei Consolati di Spagna in Italia e dell'Ambasciata di Spagna presso il Vaticano, rispettivamente dell'Ambasciata e dei Consolati d'Italia in Spagna, ivi compresi gli emolumenti dei rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi;

b) le sovvenzioni e quote dovute a scuole e ad enti culturali scientifici di uno dei due Paesi nell'altro e i contributi a favore delle Camere di commercio;

c) i pagamenti relativi alla collaborazione tecnica e cinematografica fra i due Paesi nonchè all'interscambio di films, in conformità di quanto verrà stabilito nell'apposito accordo da concludersi al riguardo;

d) i risparmi che i cittadini italiani o spagnoli abbiano realizzato con il loro lavoro in Spagna o in Italia, in caso di loro definitivo rimpatrio;

e) le spese di viaggio, sostentamento, soggiorno, studio e spedalità;

f) i diritti d'autore ed altre prestazioni analoghe inerenti alla proprietà intellettuale;

g) i salari, stipendi, pensioni, premi e indennità di assicurazioni sociali, vitalizi, e rendite;

h) le imposte, ammende, spese giudiziarie, spese e depositi cauzionali per servizi pubblici;

i) le rendite di ogni altra categoria, specialmente interessi, dividendi, locazioni;

l) le spese e gli utili derivanti dalla gestione di imprese;

m) i saldi fra le Amministrazioni postali, telegrafiche, telefoniche e ferroviarie dei due Paesi, fra le imprese pubbliche di trasporto, comprese le Compagnie di navigazione aerea, in conformità di quanto verrà stabilito negli accordi speciali da concludersi al riguardo;

n) i saldi dei conti di riassicurazione quanto i relativi pagamenti siano previsti in lire o in pesetas;

o) gli indennizzi assicurativi;

p) le altre operazioni di pagamento ammesse di comune accordo tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera.

Lettera *F* n. 1

Roma, li 16 novembre 1949

Signor Ambasciatore,

In relazione a quanto previsto agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che, fino a quando il sistema di cambio praticato attualmente in Italia resterà in vigore:

I. La conversione in lire italiane dell'ammontare in dollari degli ordini di pagamento trasmessi dall'Instituto Español de Moneda Extranjera all'Ufficio Italiano dei Cambi sarà effettuata sulla base del corso medio tra le quotazioni di chiusura del dollaro U. S. A. d'esportazione (conti valutari esportazioni e rimesse) alle Borse di Roma e di Milano, dell'ultimo giorno di borsa aperta precedente quello in cui l'Ufficio Italiano dei Cambi passa l'ordine di pagamento alla Banca d'Italia.

II. Fino a concorrenza delle disponibilità esistenti nei conti previsti agli articoli 2 e 3 del citato Accordo di pagamenti, tenuto conto dei finanziamenti indicati all'art. 5 dell'Accordo stesso, la conversione in dollari U. S. A. degli importi in lire italiane che verranno versati dai debitori residenti in Italia sarà effettuata in base al corso medio, calcolato secondo quanto stabilito al precedente punto I, in vigore l'ultimo giorno di borsa aperta precedente quello del versamento all'Ufficio Italiano dei Cambi.

I debitori italiani non saranno liberati dai loro debiti fino a quando i rispettivi creditori spagnoli non avranno ricevuto l'esatto ammontare dei loro crediti.

Le disposizioni che precedono potranno essere sottoposte a nuovo esame e modificate a domanda di uno dei due Istituti nel caso di una fondamentale modifica del sistema di cambio attualmente in vigore in Italia.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Governo spagnolo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

C. SFORZA

A. S. E. Don José Antonio DE SANGRONIZ Y CASTRO
Marques de Desio
Ambasciatore di Spagna — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Controlettera *F* n. 1

Roma, li 16 novembre 1949

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera F. n. 1 in data odierna, del tenore seguente:

« In relazione a quanto previsto agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che, fino a quando il sistema di cambio praticato attualmente in Italia resterà in vigore:

I. La conversione in lire italiane dell'ammontare in dollari degli ordini di pagamento trasmessi dall'Instituto Español de Moneda Extranjera all'Ufficio Italiano dei Cambi sarà effettuata sulla base del corso medio tra le quotazioni di chiusura del dollaro U. S. A. d'esportazione (conti valutari esportazioni e rimesse) alle Borse di Roma e di Milano, dell'ultimo giorno di borsa aperta precedente quello in cui l'Ufficio Italiano dei Cambi passa l'ordine di pagamento alla Banca d'Italia.

II. Fino a concorrenza delle disponibilità esistenti nei conti previsti agli articoli 2 e 3 del citato Accordo di pagamenti, tenuto conto dei finanziamenti indicati all'art. 5 dell'Accordo stesso, la conversione in dollari U. S. A. degli importi in lire italiane che verranno versati dai debitori residenti in Italia sarà effettuata in base al corso medio, calcolato secondo quanto stabilito al precedente punto I, in vigore l'ultimo giorno di borsa aperta precedente quello del versamento all'Ufficio Italiano dei Cambi.

I debitori italiani non saranno liberati dai loro debiti fino a quando i rispettivi creditori spagnoli non avranno ricevuto l'esatto ammontare dei loro crediti.

Le disposizioni che precedono potranno essere sottoposte a nuovo esame e modificate a domanda di uno dei due Istituti nel caso di una fondamentale modifica del sistema di cambio attualmente in vigore in Italia.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Governo spagnolo su quanto precede ».

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo spagnolo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

J. A. DE SANGRONIZ Y CASTRO

A S. E. il Conte Carlo SFORZA
Ministro degli affari esteri — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Lettera *F* n. 2

Roma, lì 16 novembre 1949

Signor Ministro,

In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che, fino a quando il sistema di cambio attualmente praticato in Spagna resterà in vigore, la conversione in Spagna dei dollari in pesetas e viceversa avrà luogo sulla base dei corsi di acquisto e di vendita, a seconda del caso, applicati dall'Instituto Español de Moneda Extranjera tra la peseta e il dollaro U.S.A., in conformità del Decreto del Governo spagnolo in data 3 dicembre 1948.

I debitori spagnoli non saranno liberati dai loro debiti fino a quando i rispettivi creditori italiani non avranno ricevuto l'esatto ammontare dei loro crediti.

Le disposizioni che precedono potranno essere sottoposte a nuovo esame e modificate a domanda dell'Ufficio Italiano dei Cambi o dell'Instituto Español de Moneda Extranjera nel caso di una fondamentale modifica del sistema di cambio attualmente in vigore in Spagna.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

J. A. DE SANGRONIZ Y CASTRO

A S. E. il Conte Carlo SFORZA
Ministro degli affari esteri — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Controlettera *F* n. 2

Roma, lì 16 novembre 1949

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera *F* n. 2 in data odierna, del tenore seguente:

« In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che, fino a quando il sistema di cambio attualmente praticato in Spagna resterà in vigore, la conversione in Spagna dei dollari in pesetas e viceversa avrà luogo sulla base dei corsi di acquisto e di vendita, a seconda del caso, applicati dall'Instituto Español de Moneda Extranjera tra la peseta e il dollaro U.S.A., in conformità del Decreto del Governo spagnolo in data 3 dicembre 1948.

I debitori spagnoli non saranno liberati dai loro debiti fino a quando i rispettivi creditori italiani non avranno ricevuto l'esatto ammontare dei loro crediti.

Le disposizioni che precedono potranno essere sottoposte a nuovo esame e modificate a domanda dell'Ufficio Italiano dei Cambi o dell'Instituto Español de Moneda Extranjera nel caso di una fondamentale modifica del sistema di cambio attualmente in vigore in Spagna.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Governo italiano su quanto precede ».

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo italiano sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

C. SFORZA

A. S. E. Don Josè Antonio DE SANGRONIZ Y CASTRO
Marques de Desio
Ambasciatore di Spagna — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Lettera *F* n. 3

Roma, lì 16 novembre 1949

Signor Ambasciatore,

Nel corso delle conversazioni svoltesi durante le trattative che hanno portato alla conclusione dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna, la Delegazione italiana ha espresso l'avviso che i *trasferimenti finanziari* dalla Spagna verso l'Italia, da effettuarsi ai termini dell'Accordo stesso, possano essere di entità superiore a quelli in senso inverso.

Pertanto, al fine di assicurare l'equilibrio del conto *B*, qualora si renda necessario, la Commissione Mista, su richiesta dell'Ufficio Italiano dei Cambi o dell'Instituto Español de Moneda Extranjera, sarà convocata per concordare la fissazione di contingenti supplementari di importazione dalla Spagna verso l'Italia, per merci comprese o non comprese nelle liste annesse all'Accordo Commerciale firmato in data odierna, ed il cui ricavato sarà devoluto al menzionato Conto *B*.

Se l'E. V. è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che mi perverrà da parte Vostra, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

C. SFORZA

A. S. E. Don Josè Antonio DE SANGRONIZ Y CASTRO
Marques de Desio
Ambasciatore di Spagna — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Controlettera *F* n. 3

Roma, li 16 novembre 1949

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera *F* n. 3 in data odierna, del tenore seguente:

« Nel corso delle conversazioni svoltesi durante le trattative che hanno portato alla conclusione dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna, la Delegazione italiana ha espresso l'avviso che i *trasferimenti finanziari* dalla Spagna verso l'Italia, da effettuarsi ai termini dell'Accordo stesso, possano essere di entità superiore a quelli in senso inverso.

Pertanto, al fine di assicurare l'equilibrio del conto *B*, qualora si renda necessario, la Commissione Mista, su richiesta dell'Ufficio Italiano dei Cambi o dell'Instituto Español de Moneda Extranjera, sarà convocata per concordare la fissazione di contingenti supplementari di importazione dalla Spagna verso l'Italia, per merci comprese o non comprese nelle liste annesse all'Accordo Commerciale firmato in data odierna, ed il cui ricavato sarà devoluto al menzionato Conto *B*.

Se l'E. V è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che mi perverrà da parte Vostra, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi ».

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo spagnolo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

J. A. DE SANGRONIZ Y CASTRO

A S. E. il Conte Carlo SFORZA
Ministro degli affari esteri — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Lettera *F*. n. 4

Roma, li 16 novembre 1949

Signor Ambasciatore,

In relazione all'Accordo di pagamenti firmato in data odierna e al fine di procedere alla liquidazione dei conti istituiti con il Protocollo del 20 giugno 1947, ho l'onore di proporLe quanto segue:

I. L'Instituto Español de Moneda Extranjera fisserà al 30 novembre 1949, di comune accordo con l'Ufficio Italiano dei Cambi, i saldi del « Conto Globale » in pesetas e del « Conto *B* » in pesetas, eliminando dal « Conto Globale » i saldi corrispondenti ad operazioni di reciprocità.

II. Sino alla predetta data del 30 novembre 1949 saranno regolate, attraverso i citati « Conto Globale » e « Conto *B* », le operazioni in corso di esecuzione, restando inteso che tali operazioni, per le causali previste rispettivamente ai punti 12 e 13 del Protocollo del 20 giugno 1947, ivi comprese le eventuali operazioni di storno, avranno esecuzione nei limiti delle disponibilità effettivamente esistenti presso i due Istituti, senza tener conto quindi dei finanziamenti previsti al punto 18 del predetto Protocollo.

III. I saldi che risulteranno in essere alla data del 30 novembre 1949 nel « Conto Globale » e nel « Conto *B* » saranno girati, previa conversione in dollari U.S.A. sulla base del cambio ufficiale di pesetas 10,95 per un dollaro U.S.A., rispettivamente nel « Conto *A* » e nel « Conto *B* » in dollari U.S.A. previsti agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di pagamenti, firmato in data odierna.

IV. Gli importi che, in dipendenza di operazioni cadenti sotto il regime del Protocollo del 20 giugno 1947, ivi comprese le operazioni di storno, fossero versati presso i due Istituti prima del 30 novembre 1949 ma che, per difetto di disponibilità, risultassero non trasferiti a tale data, come pure per gli importi che agli stessi titoli verranno versati dopo il 30 novembre 1949, saranno ammessi al trasferimento per il tramite del « Conto *A* » o del « Conto *B* » in dollari U.S.A. previsti agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

V Per quanto concerne le operazioni di reciprocità svoltesi sotto il regime del Protocollo del 20 giugno 1947, i due Istituti procederanno dal 1° giugno 1950 all'accertamento dei saldi inutilizzati ed esamineranno di comune accordo, caso per caso, la possibilità di ammettere il regolamento dei saldi stessi attraverso il Conto *A* in dollari U.S.A. previsto all'art. 2 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Governo spagnolo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

C. SFORZA

A. S. E. Don José Antonio DE SANGRONIZ Y CASTRO
Marques de Desio
Ambasciatore di Spagna — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Controlettera *F* n. 4

Roma, li 16 novembre 1949

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera *F*. n. 4 in data odierna, dal tenore seguente:

« In relazione all'Accordo di pagamenti firmato in data odierna e al fine di procedere alla liquidazione dei conti istituiti con il Protocollo del 20 giugno 1947, ho l'onore di proporLe quanto segue:

I. L'Instituto Español de Moneda Extranjera fisserà al 30 novembre 1949, di comune accordo con l'Ufficio Italiano dei Cambi, i saldi del « Conto Globale » in pesetas e del « Conto *B* » in pesetas, eliminando dal « Conto Globale » i saldi corrispondenti ad operazioni di reciprocità.

II. Sino alla predetta data del 30 novembre 1949 saranno regolate, attraverso i citati « Conto Globale » e « Conto *B* », le operazioni in corso di esecuzione, restando inteso che tali operazioni, per le causali previste rispettivamente ai punti 12 e 13 del Protocollo del 20 giugno 1947, ivi comprese le eventuali operazioni

di storno, avranno esecuzione nei limiti delle disponibilità effettivamente esistenti presso i due Istituti, senza tener conto quindi dei finanziamenti previsti al punto 18 del predetto Protocollo.

III. I saldi che risulteranno in essere alla data del 30 novembre 1949 nel « Conto Globale » e nel « Conto *B* » saranno girati, previa conversione in dollari U.S.A. sulla base del cambio ufficiale di pesetas 10,95 per un dollaro U.S.A., rispettivamente nel « Conto *A* » e nel « Conto *B* » in dollari U.S.A. previsti agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di pagamenti, firmato in data odierna.

IV Gli importi che, in dipendenza di operazioni cadenti sotto il regime del Protocollo del 20 giugno 1947, ivi comprese le operazioni di storno, fossero versati presso i due Istituti prima del 30 novembre 1949 ma che, per difetto di disponibilità, risultassero non trasferiti a tale data, come pure per gli importi che agli stessi titoli verranno versati dopo il 30 novembre 1949, saranno ammessi al trasferimento per il tramite del « Conto *A* » o del « Conto *B* » in dollari U.S.A. previsti agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

V Per quanto concerne le operazioni di reciprocità svoltesi sotto il regime del Protocollo del 20 giugno 1947, i due Istituti procederanno dal 1° giugno 1950 all'accertamento dei saldi inutilizzati ed esamineranno di comune accordo, caso per caso, la possibilità di ammettere il regolamento dei saldi stessi attraverso il Conto *A* in dollari U.S.A. previsto all'art. 2 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Governo spagnolo su quanto precede ».

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo spagnolo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

J. A. DE SANGRONIZ Y CASTRO

A S. E. il Conte Carlo SFORZA
Ministro degli affari esteri — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950, n. 650.

Classificazione nella rete delle strade statali della strada Latina-Aprilia-Pomezia-Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, col quale è stata istituita l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto l'art. 3, comma secondo, lettera *b*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modifiche e integrazioni al predetto decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali la strada Latina dell'itinerario Latina-Aprilia-Pomezia-Roma;

Visto il voto 18 aprile 1950, n. 1876, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il voto 11 maggio 1950, n. 70, del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' classificata nella rete delle strade statali la strada Latina-Aprilia-Pomezia-Roma.

Tale strada è iscritta nell'elenco delle strade statali col n. 148, con la denominazione « Latina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 75. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Monsieur Perriè », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 18 ottobre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fonfo denominato «Monsieur Perrié, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 43, particella 22, foglio di mappa 38, particella 24, per la superficie complessiva di Ha. 1.67.46 e con l'imponibile di L. 167,16.

Il fondo è diviso in due appezzamenti che confinano:

il primo, corrispondente alla particella 22 del foglio di mappa 43, con le proprietà Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, comune di Castelvolturno, Chianese Francesco, con la strada Monsieur Perrié, salvo se altri;

il secondo, corrispondente alla particella 24 del foglio di mappa 38, con le proprietà Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, Demanio dello Stato Ramo bonifiche, con la strada Monsieur Perrié, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Monsieur Perrié » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 33.500 (trentatremilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 213. — BERITELLI

(3805)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco Tamerici », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 17 ottobre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Parco Tamerici » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Pavoncelli Nicola fu Giuseppe, Pavoncelli Giuseppe di Nicola, Pavoncelli figli nascituri di Giuseppe, comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola usufruttuario, figli nascituri di Giuseppe per 5/16, Pavoncelli Giuseppe di Nicola per 3/16, partita 428, foglio di mappa 38, particella 5 (parte), per la superficie di Ha. 4.07.42 e con l'imponibile di L. 89,63.

Detto fondo confina con le strade comunali « Caramone » e « Corvino »; con le proprietà D'Ippolito Maria ed Agata fu Teodorico; Priolo Luigi e fratelli e sorelle ed altri; Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola; Pavoncelli Giuseppe di Nicola e Nicola fu Giuseppe, livellari Diana Alessandro e Gabriele di Giuseppe, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Parco Tamerici » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 58.000 (cinquantottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 214. — BERITELLI

(3804)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950.

Nomina di alcuni membri della Commissione per i titoli di Stato distrutti per ordine di autorità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170 e 20 agosto 1947, n. 1049;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946;

Visto che, per vacanze intervenute sia nei membri di diritto che nei loro sostituti, si rende necessario provvedere all'aggiornamento della nomina dei componenti la Commissione di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170;

Visto altresì che, a seguito del trasferimento ad altro servizio del dott. Salvatore Viaggio, capo della segreteria della Commissione in parola, si deve pure provvedere alla sostituzione di detto funzionario;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione dei dottori Giuseppe Ventura e Alfredo Roncuzzi; dei dottori Gino Pallestrini e Rodolfo Gramazio; dei dottori Ugo Conti e Gino Crestini, nomi-

nati con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, sono chiamati a far parte della Commissione di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170 e 20 agosto 1947, n. 1049:

a) il direttore generale del Debito pubblico e, in caso di assenza od impedimento, un funzionario di detta Direzione generale, di grado non inferiore al 6°;

b) il direttore generale del Tesoro e, in caso di assenza od impedimento, un funzionario di detta Direzione generale, di grado non inferiore al 6°;

c) il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e, in caso di assenza od impedimento, un funzionario della detta Direzione generale, di grado non inferiore al 6°.

La delega ai sostituti sarà conferita di volta in volta con lettera ufficiale dei rispettivi direttori generali.

Art. 2.

In sostituzione del dott. Salvatore Viaggio, capo della segreteria di detta Commissione, è chiamato il capo sezione della Direzione generale del Debito pubblico, dott. Salvatore Belluomo.

Art. 3.

Restano invariate le altre nomine dei componenti la Commissione e la Segreteria, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1950
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 219. — SENATO

(3820)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1950.

Istituzione di una Commissione di studio con l'incarico di elaborare le norme per l'attuazione degli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia d'invenzioni, di modelli e di marchi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia d'invenzioni, di modelli e di marchi;

Ritenuta la necessità di istituire un'apposita Commissione di studio per la elaborazione delle norme per l'attuazione dei suddetti articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623, riguardante i compensi per i componenti delle Commissioni istituite presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione di studio con l'incarico di elaborare le norme necessarie per l'attuazione degli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.

Art. 2.

La Commissione istituita per lo scopo di cui sopra sarà composta:

da due magistrati appartenenti alla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai quali saranno conferite dal Ministro le funzioni di presidente e di vice presidente della Commissione;

dal direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

da due funzionari dell'Ufficio centrale dei brevetti di grado non inferiore al 6°;

da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

da due rappresentanti del Collegio italiano dei consulenti in proprietà industriale;

da un rappresentante della Confederazione generale della industria italiana;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale degli inventori.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario di gruppo A dell'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione precedentemente indicata ed al segretario verrà attribuito un gettone di presenza per ciascun giorno di adunanza nella misura massima prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

Art. 4.

Agli stessi componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, che per partecipare alle sedute della Commissione debbono recarsi fuori della ordinaria residenza, sarà corrisposto, inoltre, il trattamento di missione stabilito per i funzionari statali di grado 5°.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sui capitoli 7 e 10 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1949-50 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1950

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1950
Registro n. 6, foglio n. 188. — BRUNO

(3668)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1950.

Estensione al personale salariato idraulico non di ruolo addetto alla custodia dei canali demaniali dei benefici economici di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;
Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149;
Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1950, con il quale la paga base del personale salariato idraulico non di ruolo addetto al servizio dei canali patrimoniali è stata determinata in L. 276 giornaliere, con decorrenza 1° novembre 1948;
Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;
Considerato che, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 1 dell'anzidetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti ai pubblici servizi va fissato di concerto con il Ministro per il tesoro;
Ritenuto che i salariati idraulici non di ruolo addetti al servizio dei canali patrimoniali vanno annoverati nella suddetta categoria degli incaricati provvisori;
Considerato che nei riguardi degli stessi salariati non sono state ancora applicate le provvidenze a favore dei dipendenti dello Stato stabilite con la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

La paga base di L. 276 in godimento al 30 giugno 1949 dei salariati idraulici non di ruolo addetti al servizio dei canali patrimoniali, viene aumentata, a decorrere dal 1° luglio 1949, a L. 303 giornaliere.

Art. 2.

Gli assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzione e con gli aumenti della indennità di carovita e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti in dipendenza dei miglioramenti derivanti dall'applicazione del precedente art. 1.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1949 ai salariati idraulici non di ruolo è attribuito l'assegno perequativo nella misura di lire 500 mensili lorde.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1950
Registro Finanze n. 17, foglio n. 207. — LESEN

(3686)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un'area demaniale sita nel comune di Vittoria (Ragusa).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1950, registro n. 32 Presidenza, foglio n. 37, l'Associazione nazionale combattenti e reduci è stata autorizzata ad acquistare una striscia di terreno demaniale sita nel comune di Vittoria, dell'estensione di metri quadrati 1205 per il prezzo di L. 122.000 per adibirla a costruzione di tomba per i soci di detta Sezione.

(3779)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 23 agosto 1950:

Quartararo Francesco, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, è traslocato nel comune di Aci Sant'Antonio, distretto notarile di Catania;

Golia Mario, notaio residente del comune di Arzano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli;

Mirto Enrico, notaio residente nel comune di Caltabellotta, distretto notarile di Sciacca, è traslocato nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo;

Tasselli Mosè, notaio nel comune di Bologna, è traslocato nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo;

De Facendis Mario, notaio residente nel comune di Fivizzano, distretto notarile di Massa, è traslocato nel comune di Caprarola, distretto notarile di Viterbo.

(3830)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Viareggio.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 28 luglio 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 2063,486, sita nella spiaggia di Viareggio, riportata in catasto alla mappa del Comune sopradetto sez. *A*, particelle nn. 4256, 1572, 10000, 4257.1573, 10008, 4259, 1902, 10010, 2690, 10012, 2708, 10014; sez. *M*, particelle nn. 901, 3509, 883, 3508.

(3749)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Villa San Giovanni (Reggio Calabria)

Con decreto Ministeriale 22 agosto 1950, n. 1859, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione di Villa San Giovanni, vistato in cinque planimetrie in scala 1:2000 e otto planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto piano viene assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(3775)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	213390	2.750 —	Gatti Alda di *Antonio*, moglie di Vignola Edmondo, domiciliata in Eboli (Salerno). Vincolata per dote	Gatti Alda di *Domenicantonio*, ecc., come contro
Id.	194023	800 —	De Lilla *Ada* fu Francesco, moglie di Natalicchio Luigi, domiciliata a Bari	De Lilla *Dina* fu Francesco, ecc., come contro
B. T N. 5 % (1950) Serie 34ª	85	Cap. nomin. 4.000 —	Come sopra	Come sopra
B. T. 5 % (1951) Serie 62ª	661	90.000 —	*Cirmigliano* Giuseppina di Giovambattista, moglie di Lanucara Domenico fu Rosario, domiciliata a Reggio Calabria	*Cirmigliaro* Giuseppina di Giovambattista, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3303) Roma, addì 19 luglio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, nella zona di Malnate (Varese), della estensione di ettari 45 circa, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 16 giugno 1949, nella zona di Vergiate (Varese), della estensione di ettari 320 circa, delimitata dai confini sotto indicati, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Confini:

a *nord*: strada comunale Cuirone-Cimbro, indi fiume Strona fino al ponte Laveggia;

a *sud*: strada provinciale del Sempione dal ponte del Diavolo fino a Vergiate;

ad *est*: fiume Strona dal ponte del Diavolo (strada del Sempione) fino al ponte Laveggia;

ad *ovest*: strada comunale Vergiate-Cuirone.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia,, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, della estensione di ettari 54 circa, compresa nel comune di Bisuschio, delimitata dai seguenti confini:

ad *est*: roggia Brivio, la quale divide e segna il confine del comune di Bisuschio con quello di Porto Ceresio;

ad *ovest*: muro di cinta sormontato da rete metallica, di proprietà Ronzoni, e ciò per tutta la lunghezza;

a *nord*: strada provinciale Bisuschio-Porto Ceresio;

a *sud*: strada comunale che dal comune di Bisuschio porta alla stazione omonima.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 agosto 1949, nella zona di Pradalunga (Bergamo), della estensione di ettari 92 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 luglio 1949, nella zona di Covo, Antegnate, Isso e Fara Olivana (Bergamo) della estensione di ettari 550 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 luglio 1949, nella zona di Gandino (Bergamo), della estensione di ettari 350, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, nella zona di Valsecca e Brumano (Bergamo), della estensione di ettari 400 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

(3774)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1950-9 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Villafranca, Maretto, Monale, Castellero e Baldichieri (Asti), della estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada statale n. 10 Asti-Torino, dall'incrocio col rio Castellero, segue la statale fino a Borgovecchio (detto Ponte nuovo) prosegue risalendo il torrente Triversa sino all'incrocio con la provinciale Villafranca-Montafia; segue questa sino al peso Maretto; dal peso di Maretto strada comunale per Maretto e proseguendo per Campia sino all'incrocio con la strada vicinale per Barbone; segue questa fino all'incrocio con la strada vicinale della cascina dei Frati; detta strada sino al cimitero di Castellero; percorre la periferia di Castellero lasciando fuori l'abitato, quindi lungo la strada comunale per Baldichieri sino a quota 183; quindi rio Castellero sino all'incrocio con la strada statale n. 10.

Per il periodo 10 agosto 1950-9 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Vesime (Asti), della estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: strada provinciale Acqui-Cortemilia, dal ponticello sul rio San Rocco fino alla regione Roccasanta;

ad *ovest*: sentiero dalla regione Roccasanta ai confini tra la provincia di Asti e Cuneo fino al Bricco del Castello;

a *nord*: confine tra la provincia di Asti e Cuneo dal Bricco del Castello fino al Bricco Feidal;

ad *est*: mulattiera dal Bricco Feidal fino a « Pietra del Molino », da qui la costiera fino alle case Novello e da qui la gradinata fino al rio San Rocco, rio San Rocco fino al Ponticello.

Per il periodo 10 agosto 1950-9 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Cerre Tanaro (Asti), della estensione di ettari 355 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dalla foce del rio Sant'Andrea col fiume Tanaro, sponda sinistra di detto, fino all'altezza della quota 105; strada vicinale per sottopassaggio Ferrovia dello Stato Torino-Alessandria; lungo la Ferrovia dello Stato sino alla strada comunale confinante col comune di Castello d'Annone; per essa fino a quota 137 sulla strada statale Padana Inferiore n. 10; per detta fino al confine della provincia di Alessandria limitato dal rio Sant'Andrea; per detto fino alla foce col fiume Tanaro.

Per il periodo 10 agosto 1950-9 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Albugnano e Berzano San Pietro (Asti), della estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dal cimitero di Albugnano strada comunale vecchia di Sant'Emiliano fino al ponte che delimita il confine tra Albugnano ed Aramengo; rio Freddo fino all'altezza di cascina Bertacca, prosegue per la strada provinciale che porta alla cascina Bertacca, cascina Panseglio, cascina Casassa, si congiunge con la strada Collina Magra Santa Maria, seguendo la strada Volpiano fino alla cascina Arsiglie, scende alla frazione Gervasio, attraversa i boschi di proprietà del comune di Berzano, si allaccia alla strada provinciale presso cascina Nuova, strada provinciale sino al centro di Berzano San Pietro, prosegue per la strada comunale Berzano-Albugnano sino al cimitero di Albugnano.

Per il periodo 10 agosto 1950-9 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Mombaldone e Roccaverano (Asti), della estensione di ettari 350 circa, delimitati dai confini sottoindicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dalla cascina Poggi scende per il Ritano Poggi fino al Ritano Abrile; Ritano Abrile che risale sul confine con Denice fino alla strada comunale Denice-Roccaverano; passa cascina Garroni, da cascina Garroni per la carrareccia a cascina Pianella; Bricco delle Forche; cascina Gravotto; cascina La Colla; strada per Mombaldone sino alla Cappella Colla; quindi il confine comunale fino alla strada vicinale che passando dalla cascina Orano porta alla strada provinciale Mombaldone-Roccaverano; risale la provinciale sino alla cascina Poggi.

(3688)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per esami ad un posto di capo laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per l'insegnamento della zootecnica dei paesi tropicali e subtropicali e dell'igiene del bestiame.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
AD INTERIM

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930 n. 951;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione dell'Africa italiana;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, sull'ordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 1950, n. 75597/12106-2.5;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di capo laboratorio, ordinario, di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*), nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana - Firenze.

Art. 2.

Il predetto posto riguarda la specializzazione indicata nel prospetto annesso al presente decreto nel quale sono specificati i titoli di studio richiesti e il programma di esame e le prove scritte.

Art. 3.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sottoindicate:

a) impiegati dei ruoli tecnici agrari, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso, in possesso di un diploma di laurea come specificato nell'annesso prospetto;

b) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione dell'Africa italiana assunti in base alle norme del decreto del Ministero dell'Africa italiana 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello del posto messo a concorso;

c) coloro che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso dell'art. 20 del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, cioè che, oltre a possedere i requisiti generali, abbiano almeno 8 anni di laurea alla data del presente decreto.

Costituiscono titoli preferenziali per l'ammissione al concorso l'avere espletato una apprezzabile attività nel campo della zootecnia generale documentata dal conseguimento della libera docenza in tale disciplina, il possedere una esperienza diretta dei paesi tropicali e sub-tropicali ed una dimostrabile lunga attività nell'insegnamento delle discipline zootecniche con particolare riferimento ai paesi sub-tropicali e tropicali.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria dello Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda in carta da bollo legale, scritta e sottoscritta di proprio pugno con le indicazioni del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni. La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'Ufficio ricevente presso l'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze.

Non sono ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero all'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate, per i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del presente bando, dai seguenti documenti:

a) titolo di studio e altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso;

b) copia dello stato matricolare civile da rilasciarsi dalla Amministrazione da cui il concorrente dipende, autenticato dai superiori gerarchici.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

I concorrenti di cui alla lettera *c*) del predetto art. 3 dovranno presentare i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo legale dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 25.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 45, alla data del presente decreto.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che, al 4 febbraio 1937, data del decreto legge 1937, n. 100, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione lo allontanamento dal servizio per obblighi militari;

2) titolo orogìnale di studio o copia di esso autenticata da un notaio, nonchè un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il titolo di laurea, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale ed in quello finale;

3) certificato su carta da bollo legale del sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti del presente decreto gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto presidenziale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo legale;

5) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi su carta da bollo legale dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza ove l'aspirante risieda da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo legale da un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato ovvero, certificato su carta da bollo legale di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta;

8) stato di famiglia su carta da bollo legale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

9) fotografia di epoca recente (formato tessera) con la firma dell'aspirante debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dalla Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e quelli di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) ed 8) dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Sindaco di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 6), 7), 8) del predetto articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore dello Istituto agronomico per l'Africa italiana.

In caso di sua assenza od impedimento sarà sostituito dal vice direttore dell'Istituto agronomico stesso;

c) da un funzionario di grado non inferiore al 6° del ruolo direttivo del Ministero dell'Africa italiana;

d) da due docenti di Università particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di 10 punti. Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 11.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze nella data da destinarsi. Le prove scritte, pratiche ed orali che dovranno essere sostenute dai candidati sono stabilite nel prospetto annesso al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7 decimi nella prova scritta e pratica e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno 6 decimi.

Art. 12.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorni e dell'ora in cui saranno tenute le prove scritte, pratiche e orali.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei al concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, a favore dei reduci e partigiani.

Art. 14.

Il Ministro per l'Africa italiana con suo decreto approva la graduatoria del concorso e procede alla nomina del vincitore.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per l'Africa italiana ha facoltà di provvedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue immediatamente in graduatoria.

Art. 15.

Qualora entro il termine fissato il vincitore del concorso anzidetto non abbia assunto servizio sarà considerato rinunciatario ed il Ministro per l'Africa italiana potrà coprire il posto nel modo previsto dal precedente art. 14.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1950

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1950
Registro Africa italiana n. 2, foglio n. 25. — ZANCA

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Laurea in scienze agrarie od in medicina veterinaria.

PROGRAMMA DI ESAMI

Prova scritta: i fattori ambientali e le produzioni zootecniche nelle regioni tropicali e sub-tropicali. L'acclimazione delle razze esogene all'ambiente tropicale e sub-tropicale come problema fisiologico e genetico. La formazione di tipi animali adatti ai tropici. La nutrizione animale nelle zone tropicali e sub-tropicali. I sistemi di sfruttamento dei pascoli nelle zone tropicali e sub-tropicali. I sistemi di allevamento usati nelle zone tropicali e sub-tropicali.

Prova orale: oltre al programma per la prova scritta, i caratteri essenziali della zootecnica dei paesi tropicali e sub-tropicali di maggiore interesse zootecnico.

Nozioni di igiene e di patologia veterinaria dei tropici e dei sub-tropici.

Roma, addì 14 giugno 1950

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

(3709)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'esercito indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1948, col quale fu indetto un concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'esercito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dell'esercito:

1. De Blasio Antonio, con punti 16,66;
2. Gulli Francesco, con punti 15,16, ex combattente (impiegato civile non di ruolo del M. D. E.);
3. Contento Antonio, con punti 15;
4. Libertino Mario, con punti 14,93, impiegato civile non di ruolo del M. D. E.;
5. Buratti Giovanni, con punti 14,88, ex combattente;
6. Chiurmino Sebastiano, con punti 14,83;
7. Simeone Giovanni, con punti 14,58;
8. Migliori Tullio, con punti 14,50, impiegato civile non di ruolo del M. D. E.;
9. Cianfoni Luigi, con punti 14,38;
10. Zanzi Lucio, con punti 14,33;
11. Sgarro Francesco Paolo, con punti 14,30;
12. Norelli Vittorio, con punti 14,26;
13. Sacchi Mario, con punti 14,23, impiegato civile non di ruolo del M. D. E.;
14. Laveder Noè Pasquale, con punti 14,20;
15. Castiglione Giovanni, con punti 14,15;
16. Lista Oreste, con punti 14,10;
17. Conte Italo, con punti 14,05;
18. Fiaccarini Ugo, con punti 14, impiegato civile non di ruolo del M. D. E.;
19. Giannini Giuseppe, con punti 13,38, ex combattente;
20. Storaci Carmelo, con punti 13,33;
21. Ristori Mario, con punti 13,25;
22. Preti Lorenzo, con punti 13,20, ex combattente;
23. Dattilo G. Battista, con punti 13,15;
24. Russino Flavio, con punti 13,05, profugo della Libia;
25. Siena Aldo, con punti 13, ex combattente.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti e degli impiegati civili non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato:

a) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. De Blasio Antonio, con punti 16,66;
2. Gulli Francesco, con punti 15,16, ex combattente (impiegato civile non di ruolo del M. D. E.);
3. Contento Antonio, con punti 15;
4. Libertino Mario, con punti 14,93, impiegato civile non di ruolo del M. D. E.;
5. Buratti Giovanni, con punti 14,88, ex combattente;
6. Chiurmino Sebastiano, con punti 14,83;
7. Simeone Giovanni, con punti 14,58;
8. Migliori Tullio, con punti 14,50, impiegato civile non di ruolo del M. D. E.;
9. Cianfoni Luigi, con punti 14,38;
10. Zanzi Lucio, con punti 14,33;
11. Sgarro Francesco Paolo, con punti 14,30;
12. Norelli Vittorio, con punti 14,26;
13. Sacchi Mario, con punti 14,23, impiegato civile non di ruolo del M. D. E.;
14. Laveder Noè Pasquale, con punti 14,20;
15. Castiglione Giovanni, con punti 14,15;
16. Lista Oreste, con punti 14,10;
17. Conte Italo, con punti 14,05;
18. Giannini Giuseppe, con punti 13,38, ex combattente;
19. Preti Lorenzo, con punti 13,20, ex combattente;
20. Siena Aldo, con punti 13, ex combattente;

b) sono dichiarati idonei, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Fiaccarini Ugo, con punti 14, impiegato civile non di ruolo del M. D. E.;
2. Storaci Carmelo, con punti 13,33;
3. Ristori Mario, con punti 13,25;
4. Dattilo G. Battista, con punti 13,15;
5. Russino Flavio, con punti 13,05, profugo della Libia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1950
Registro Esercito n. 32, foglio n. 154. — TEMPESTA

(3832)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.